



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Fiscalità d'Impresa

Roma, 02/11/2022

Prot. 0008016

Com. n. 66

Oggetto: Riallineamento gratuito per i settori alberghiero e termale – Revoca dell'opzione per il riallineamento oneroso e adesione al regime gratuito - Articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23 - Risposta dell'Agenzia delle Entrate ad interpello n. 534 del 31 ottobre 2022.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 534 del 31 ottobre 2022, ha fornito nuovi chiarimenti relativamente al riallineamento previsto dall'art. 110 del decreto Agosto, che ha introdotto la facoltà di procedere all'adeguamento dei valori fiscali ai maggiori valori dei beni relativi all'impresa che risultano iscritti nel bilancio (c.d. "riallineamento").

In particolare, il caso riguarda alcune società che, in ragione dell'organizzazione del Gruppo a vocazione turistico-ricettiva cui appartengono, sono proprietarie degli immobili destinati ad uso turistico-recettivo ma li concedono in locazione alle società del Gruppo che si occupano della gestione dell'attività.

L'attuale istanza si ricollega alla risposta ad interpello n. 450 del 30 giugno 2021, con la quale l'Agenzia delle entrate aveva ritenuto non legittimate ad effettuare la rivalutazione gratuita, prevista dall'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, le società holding che affittano i beni rivalutabili ad uso alberghiero alle società di gestione del gruppo in quanto non si ravviserebbe, neanche indirettamente, l'esercizio dell'attività alberghiera, bensì solo di quella immobiliare.

In ossequio a tale Risposta, la Società ha optato in dichiarazione per il riallineamento a titolo oneroso e ha conseguentemente versato la prima rata di imposta sostitutiva calcolata sul valore riallineato.

Successivamente la stessa Agenzia delle entrate si era ravveduta revocando tale interpretazione con la circolare 1 marzo 2022, n. 6/E.

Ora, con l'interpello in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato il recente provvedimento del 29 settembre 2022 (di cui alla nostra nota informativa n. 56 del 4 ottobre 2022), con cui sono state fornite specifiche indicazioni operative con riferimento alla possibilità di sostituire il riallineamento di cui all'articolo 110 del decreto- legge n. 104 del 2020 con quello gratuito di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge n. 23 del 2020.

In particolare, nella risposta ad interpello viene precisato che ai soggetti che, alla data di pubblicazione del provvedimento del 29 settembre scorso abbiano perfezionato l'opzione

per i regimi, in tutto o in parte, pur possedendo i requisiti per aderire alla rivalutazione e/o al riallineamento per i settori alberghiero e termale, il provvedimento, mediante una dichiarazione integrativa da presentarsi entro e non oltre 60 giorni (28 novembre 2022), riconosce:

- la facoltà di revoca dell'opzione per (la rivalutazione e) il riallineamento a titolo oneroso;
- la facoltà di adesione al regime (della rivalutazione e) del riallineamento gratuito dei settori alberghiero e termale.

A tal fine la dichiarazione integrativa, completa di tutte le sue parti, dovrà contenere i dati richiesti dal provvedimento, attinenti rispettivamente:

- all'esercizio della revoca del regime del riallineamento ex articolo 110, mediante "eliminazione" delle relative informazioni;
- e
- all'adesione al riallineamento gratuito ex articolo 6-bis, mediante "integrazione" delle relative informazioni.

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 7 del provvedimento, nella dichiarazione integrativa «i soggetti interessati chiedono, per l'intero, alternativamente il rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997» dell'importo «dell'imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto dell'esercizio della revoca dei regimi».

Se, invece, la revoca è solo parziale, il successivo comma 5 dispone che «I soggetti che hanno provveduto al versamento parziale delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 riducono in parte uguali i versamenti delle rate ancora dovute per effetto della revoca parziale esercitata, in misura corrispondente all'eventuale eccedenza già versata».

L'Agenzia delle entrate ricorda infine che, sulla scorta dei chiarimenti resi nel paragrafo 1.5, Parte II, della circolare n. 6/E del 2022, in materia di rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale, per quanto attiene al calcolo degli ammortamenti, la previsione contenuta nel comma 3 dell'articolo 6-bis (applicabile anche in caso di riallineamento gratuito per effetto dei commi 7 e 8 del medesimo articolo) consente - a prescindere dal relativo trattamento contabile - di determinare gli ammortamenti deducibili tenendo conto del valore riallineato già a partire dal periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 2020.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

Il Responsabile
Dott. Vincenzo De Luca